



CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

REGOLAMENTO
Gestione del Patrimonio

SOMMARIO

TITOLO I PREMESSE	3
Art. 1 (Ambito di applicazione)	3
TITOLO II PRINCIPI GENERALI	3
Art. 2 (Finalità del processo di gestione del patrimonio)	3
Art. 3 (Utilizzo contratti e strumenti derivati)	3
Art. 4 (Fondo di stabilizzazione delle erogazioni)	4
TITOLO III – ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO	4
Art. 5 (Separazione dei ruoli e responsabilità)	4
Art. 6 (Organo di Indirizzo)	4
Art. 7 (Consiglio di Amministrazione)	4
Art. 8 (Struttura operativa dedicata agli investimenti)	5
TITOLO IV INVESTIMENTI	5
Art. 9 (Composizione degli investimenti)	5
Art. 10 (Criteri di selezione degli investimenti)	5
Art. 11 (Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti)	5
Art. 11-bis (Criteri di diversificazione degli investimenti)	5
Art. 12 (Investimenti strategici)	5
TITOLO V PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DEL CONSULENTE ESTERNO	6
Art. 13 Modalità di gestione del patrimonio	6
Art. 14 (Principi di selezione degli intermediari abilitati)	6
Art. 15 (Principi di selezione del consulente esterno)	7
Art. 16 (Conflitto di interessi)	7
TITOLO VI ADEGUATEZZA E RENDICONTAZIONE	7
Art. 17 (Adeguatezza)	7
Art. 18 (Rendicontazione)	7
TITOLO VII PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE	7
Art. 19 (Pubblicità ed entrata in vigore)	7

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, di seguito "Fondazione", definisce gli obiettivi ed i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Protocollo di Intesa) in data 22 aprile 2015.
2. Il Regolamento tiene conto della natura della Fondazione, quale soggetto privo di finalità di lucro che effettua investimenti coerenti con la propria natura di investitore istituzionale avente un orizzonte temporale di lungo periodo.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Art. 2

(Finalità del processo di gestione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, oltre che delle disposizioni stabilite dal Protocollo di Intesa, ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità; lo stesso è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

1-bis. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività, aree geografiche e per divisa;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la salvaguardia del valore del patrimonio, valutando anche, qualora lo si ritenga opportuno, secondo quanto previsto al successivo art. 3, forme di copertura del rischio, in aderenza con la Carta delle Fondazioni e il Protocollo di Intesa;
- b) il conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti dalla Fondazione nei propri documenti programmatici;
- c) il perseguimento delle finalità istituzionali e in particolare lo sviluppo del territorio, tramite impieghi che siano ad esse relative o collegate, fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività.

3. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo Bilancio approvato.

Art. 3

(Utilizzo contratti e strumenti derivati)

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:

- con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;

- in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, intendendosi per tali le operazioni in cui l'eventuale impatto patrimoniale sia quantificabile fin dall'inizio.

2. Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore al 130%.
3. Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea (UE).

Art. 4

(Fondo di stabilizzazione delle erogazioni)

1. La Fondazione si prefigge di alimentare e mantenere un Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, al fine di fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.
2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del Fondo vengono definite nei documenti programmatici, con l'intento di perseguire un più generale equilibrio erogativo di medio lungo periodo, di garantire la copertura degli assunti impegni pluriennali e di sostenere specifici progetti di valenza ampia.

TITOLO III - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 5

(Separazione dei ruoli e responsabilità)

1. Gli Organi e la Struttura operativa della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 6

(Organo di Indirizzo)

1. Sono di competenza dell'Organo di Indirizzo:
 - a) la definizione, nell'ambito dei documenti programmatici, delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, con riferimento agli obiettivi di rendimento legati ai livelli erogativi tempo per tempo individuati;
 - b) l'elaborazione di indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
 - c) l'individuazione degli obiettivi di consistenza e l'utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - d) la destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione;
 - e) la verifica, almeno quadrimestrale, sulla base delle rendicontazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, della coerenza dell'attività di gestione del patrimonio con le Linee generali dallo stesso definite.
 - f) la definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

1. Nell'ambito delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti definite dall'Organo di Indirizzo, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) la gestione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, attraverso l'assunzione delle relative delibere di investimento e disinvestimento;
 - b) l'amministrazione degli investimenti strategici e l'esercizio dei relativi diritti economici e amministrativi;
 - c) l'individuazione dei criteri di scelta delle controparti con cui operare e la conseguente selezione;
 - d) l'individuazione, in aderenza con la Carta delle Fondazioni e sulla base dei criteri di selezione indicati dall'Organo di Indirizzo, dei soggetti abilitati a cui affidare con mandati discrezionali la gestione, in tutto o in parte, del patrimonio, ove ritenuto opportuno;
 - e) l'individuazione dei consulenti di cui avvalersi e la verifica del loro operato;
 - f) la verifica, almeno trimestrale, dell'andamento degli investimenti;
 - g) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e delle relative responsabilità della struttura eventualmente dedicata;
 - h) la relazione, almeno quadrimestrale, all'Organo di Indirizzo sull'andamento degli investimenti, al fine della verifica della coerenza dell'attività di gestione del patrimonio con le Linee generali definite da parte dello stesso Organo di Indirizzo
2. Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno, può istituire il Comitato investimenti, definendone la composizione e a cui affidare esclusivamente poteri consultivi e di monitoraggio degli investimenti.

Art. 8

(Struttura operativa dedicata agli investimenti)

1. La struttura operativa provvede, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, in relazione alle decisioni in tema di gestione patrimoniale affidata ad intermediari abilitati e di istituzione del Comitato investimenti, a:

- a) curare la gestione delle attività di tesoreria verificando puntualmente le esigenze finanziarie della Fondazione con particolare riferimento all'attività erogativa;
 - b) monitorare l'andamento degli investimenti, inclusi quelli strategici;
 - c) controllare l'attività svolta dai gestori esterni con mandato discrezionale eventualmente individuati, la rendicontazione dagli stessi fornita e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - d) supportare il Comitato investimenti, ove istituito, nell'espletamento della sua attività;
 - e) supportare i soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli, nell'espletamento delle relative attività.
2. La struttura è sottoposta a direzione e coordinamento del Segretario Generale che, per i compiti indicati al comma 1, si avvale dell'apporto del consulente esterno eventualmente nominato.

TITOLO IV - INVESTIMENTI

Art. 9

(Composizione degli investimenti)

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti a breve e a medio lungo termine, quotati e non quotati. I primi sono investimenti non immobilizzati che hanno l'obiettivo di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono offrire nel breve periodo, mentre i secondi, tra cui rientrano gli investimenti strategici, sono immobilizzati con caratteristiche tali da sostenere uno scenario di investimento pluriennale.

Art. 10

(Criteri di selezione degli investimenti)

1. In attuazione delle Linee generali definite dall'Organo di Indirizzo e delle strategie operative adottate dal Consiglio di Amministrazione, si tiene debitamente conto, nella selezione degli investimenti, dei seguenti elementi:

- a) classi di attivo, con relativi rischi intrinseci;
- b) redditività;
- c) durata;
- d) liquidabilità;
- e) performances finanziarie precedenti.

Art. 11

(Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti)

1. Nel perseguire l'obiettivo di ottenere un'adeguata redditività il Consiglio di Amministrazione deve operare per il contenimento dei rischi d'investimento complessivo attraverso la più opportuna diversificazione degli investimenti e definire, possibilmente, nell'ambito delle Strategie operative, limiti e/o plafond che attengano:

- a) al grado di concentrazione massima:
 - per classe di investimento;
 - per ogni singolo investimento;
- b) al tetto massimo d'investimento (suddiviso per azioni, obbligazioni o altro) in società non quotate diverse dalla banca conferitaria;
- c) ai mercati finanziari intesi come settori e/o aree geografiche;
- d) alla liquidabilità degli strumenti finanziari;
- e) alle divise sulle quali operare gli investimenti;
- f) ai rating minimi e alla durata massima per la negoziazione di obbligazioni;
- g) alle controparti.

Art. 11-bis

(Criteri di diversificazione degli investimenti)

1. Gli strumenti finanziari sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva del patrimonio, tenuto conto anche degli investimenti strategici, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione coerentemente con quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1-bis, lettera b).

2. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un

singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

3. In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Consiglio di Amministrazione predispone un piano di rientro, da sottoporre all'Organo di Indirizzo e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 12

(Investimenti strategici)

1. Gli investimenti strategici sono definiti tali dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, fermo restando che le partecipazioni di controllo possono essere detenute, ai sensi di legge, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

2. Il portafoglio strategico è oggetto di costante monitoraggio e di sistematica attenzione, al fine di verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

3. Gli investimenti strategici devono essere ispirati a criteri di prudenza e la loro realizzabilità e mantenimento sono correlati alla:

- a) capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
- b) presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- c) futura liquidabilità.

TITOLO V

PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DEL CONSULENTE ESTERNO

Art. 13

(Modalità di gestione del patrimonio)

1. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne, separate ed autonome rispetto a quelle adottate per lo svolgimento delle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati a norma di legge, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dall'Organo di Indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto.

Art. 14

(Principi di selezione degli intermediari abilitati)

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- a) l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- b) la struttura organizzativa;
- c) lo skill professionale della classe dirigente e del team di gestione;
- d) le risorse dedicate;
- e) la massa gestita;
- f) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- g) l'esperienza maturata con gli investitori istituzionali di lungo periodo;
- h) gli strumenti di controllo dei rischi;
- i) l'economicità dell'offerta;
- j) le performances finanziarie precedenti;
- k) l'indipendenza;
- l) le modalità di monitoraggio.

2. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, Il Consiglio di Amministrazione, deve preventivamente verificare le proposte di almeno due intermediari.

Art. 15
(Principi di selezione del consulente esterno)

1. La eventuale nomina del consulente da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- a) competenza e professionalità e indipendenza;
- b) precedenti lavorativi e rapporti con clientela istituzionale;
- c) tipologia degli strumenti di controllo dei rischi;
- d) economicità dell'offerta.

2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno due consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 16
(Conflitto di interessi)

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi e/o la Struttura con delega operativa, nonché il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi da un lato ed i soggetti esterni, quali intermediari finanziari, gestori proponenti l'investimento e/o consulenti dall'altro; a tal fine hanno rilevanza eventuali partecipazioni qualificate detenute nelle società interessate dal proposto investimento o incarichi ricoperti nei relativi Organi societari. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative deliberazioni, a meno di incarichi ricoperti su designazione e per conto della stessa Fondazione; eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti la Struttura con delega operativa devono essere riferite al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
ADEGUATEZZA E RENDICONTAZIONE

Art. 17
(Adeguatezza)

1. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 18
(Rendicontazione)

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei. Nella nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

TITOLO VII
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 19
(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione ed entra in vigore il 1° maggio 2016.

